



CITES CoP18: le novità principali nel settore della fauna

In occasione della 18a Conferenza degli Stati contraenti della CITES, svoltasi a Ginevra dal 17 al 28 agosto 2019, sono state adottate varie modifiche agli allegati CITES, che entreranno in vigore in Svizzera dal 1° dicembre 2019. Alcune di queste decisioni possono avere conseguenze dirette su importatori, commercianti o privati nel nostro Paese. Illustriamo di seguito le modifiche principali che interessano il settore della fauna. L'elenco completo delle modifiche apportate agli allegati in occasione della CoP18 è disponibile al seguente link:

<https://www.cites.org/sites/default/files/notif/E-Notif-2019-052-.pdf>

Acquisto, vendita, cessione e commercio all'interno della Svizzera

Tutte le specie riportate negli allegati CITES sono soggette in Svizzera all'obbligo della prova ai sensi della [legge federale CITES](#):

Art. 10 Obbligo della prova

¹ Chi possiede esemplari delle specie di cui agli allegati I-III CITES deve disporre dei documenti che consentano di verificarne la provenienza e l'origine, nonché la legalità della circolazione.

² Chi cede a terzi tali esemplari deve consegnare al destinatario i documenti di cui al capoverso 1.

Chiunque commerci a titolo professionale esemplari delle specie di cui agli allegati I-III CITES deve tenere inoltre un registro di controllo degli effettivi:

Art. 11 Obblighi delle aziende commerciali

¹ Chiunque commerci a titolo professionale esemplari delle specie di cui agli allegati I-III CITES deve tenere un registro di controllo degli effettivi.

² Il DFI disciplina i dettagli. Può prevedere deroghe all'obbligo di tenere un registro di controllo degli effettivi per il materiale vegetale riprodotto artificialmente.

³ Il DFI può prevedere un obbligo di registrazione per le persone che commerciano a titolo professionale esemplari di determinate specie di cui agli allegati I-III CITES.

Importazione, transito o esportazione

L'importazione, il transito o l'esportazione di specie elencate negli allegati CITES sono soggetti alle disposizioni degli articoli 6, 7, 8 e 9 LF-CITES.

Specie animali trasferite dall'allegato II all'allegato I

Specie animale	Importante	Condizioni d'importazione	Condizioni d'esportazione
<i>Geochelone elegans</i>	Per i detentori di questi animali in Svizzera si continua ad applicare l'obbligo della prova ai sensi dell'articolo 10 LF-CITES. In linea di principio, il commercio è possibile solo con animali di allevamento o esemplari che erano in commercio prima dell'entrata in vigore delle modifiche.	Occorrono un'autorizzazione d'importazione dell'USAV e un'autorizzazione di (ri)esportazione rilasciata dal Paese di provenienza. Una copia di questi documenti deve essere trasmessa all'USAV unitamente alla domanda per l'autorizzazione d'importazione. In occasione dell'importazione, gli animali devono essere sottoposti a un controllo fisico presso un posto di controllo relativo alla conservazione delle specie. Il controllo costa 88 CHF.	Occorre un'autorizzazione di (ri)esportazione rilasciata dall'USAV. Informatevi presso il Paese di destinazione in merito alle condizioni d'importazione.
<i>Malacochersus tornieri</i>			
<i>Cuora bourreti</i>			
<i>Cuora picturata</i> (tartaruga scatola asiatica)			
<i>Mauremys annamensis</i>			
<i>Balearica pavonina</i>			

Specie animali inserite ex novo nell'allegato I CITES

Specie animale	Importante	Condizioni d'importazione	Condizioni d'esportazione
<i>Ceratophora erdeleni</i> <i>Ceratophora karu</i> <i>Ceratophora tennentii</i>	Per i detentori di questi animali in Svizzera si applica ora l'obbligo della prova ai sensi dell'articolo 10 LF-CITES. In linea di principio, il commercio è possibile solo con animali di allevamento o esemplari che erano in commercio prima dell'entrata in vigore delle modifiche.	Occorrono un'autorizzazione d'importazione dell'USAV e un'autorizzazione di (ri)esportazione rilasciata dal Paese di provenienza. Una copia di questi documenti deve essere trasmessa all'USAV unitamente alla domanda per l'autorizzazione d'importazione. In occasione dell'importazione, gli animali devono essere sottoposti a un controllo fisico presso un posto di controllo relativo alla conservazione delle specie. Il controllo costa 88 CHF.	Occorre un'autorizzazione di (ri)esportazione rilasciata dall'USAV. Informatevi presso il Paese di destinazione in merito alle condizioni d'importazione.
<i>Cophotis ceylanica</i>			
<i>Cophotis dumbara</i>			
<i>Gonatodes daudini</i>			
<i>Achillides chikae hermeli</i>			
<i>Parides burchellanus</i>			

Specie animali inserite ex novo nell'allegato II CITES

Specie animale	Complemento	Importante	Condizioni d'importazione	Condizioni d'esportazione
<i>Giraffa camelopardalis</i> Giraffa		Per i detentori di questi animali in Svizzera si applica ora l'obbligo della prova ai sensi dell'articolo 10 LF-CITES.	Occorrono un'autorizzazione d'importazione dell'USAV e un'autorizzazione di (ri)esportazione rilasciata dal Paese di provenienza. Una copia di questi documenti deve essere trasmessa all'USAV unitamente alla domanda per l'autorizzazione d'importazione. In occasione dell'importazione, gli animali devono essere sottoposti a un controllo fisico presso un posto di controllo relativo alla conservazione delle specie. Il controllo costa 88 CHF.	Occorre un'autorizzazione di (ri)esportazione rilasciata dall'USAV. Informatevi presso il Paese di destinazione in merito alle condizioni d'importazione.
<i>Syrmaticus reevesii</i>				
<i>Ceratophora aspera</i>	È stata fissata una quota di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dall'ambiente selvatico a fini prevalentemente commerciali.			
<i>Ceratophora stoddartii</i>				
<i>Lyriocephalus scutatus</i>				
<i>Goniurosaurus</i> spp.	Cina, Vietnam; ad eccezione delle specie indigene del Giappone.			
<i>Gekko gekko</i>				
<i>Paroedura androyensis</i>				
<i>Ctenosaura</i> spp.				
<i>Pseudocerastes urarachnoides</i>				
<i>Echinotriton chinhaiensis</i>				
<i>Echinotriton maxiquadratus</i>				
<i>Paramesotriton</i> spp.				
<i>Ctenosaura</i> spp.				
<i>Poecilotheria</i> spp.				

Specie animali trasferite dall'allegato I all'allegato II

Specie animale	Importante	Condizioni d'importazione	Condizioni d'esportazione
<i>Vicugna vicugna</i> (Vicuña)	Trasferimento della popolazione della provincia di Salta (Argentina) dall'allegato I all'allegato II con annotazione 1.		
<i>Crocodylus acutus</i>	Popolazione del Messico. È stata fissata una quota di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dall'ambiente selvatico a fini prevalentemente commerciali.		